



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 212 del 18/03/2023

Oggetto:

PROCEDURA COMPARATIVA PER CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO – PROFESSIONALE EX ART. 7, C. 6 D. LGS. N. 165/2001 A UNO PSICOLOGO DA ASSEGNARE ALLA SOS PSICOLOGIA NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL "FONDO PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE E DELLA PERSONA FINALIZZATO A FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI PSICOLOGICI"

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Collecchia Stefania

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il Dirigente/Funziario: Sala Claudia

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che:

- con deliberazione n. 993 del 29/12/2022 è stato indetto pubblico avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di collaborazione libero – professionale ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., presso la SOS Psicologia ad uno psicologo per lo svolgimento di attività professionali per la realizzazione del progetto volto al potenziamento dell'attività dei consulenti familiari per l'implementazione di servizi psicologici su nuclei familiari con minori che presentano situazioni di particolare complessità relativamente alle dinamiche relazionali, con ricadute sullo sviluppo emotivo dei figli, sulle situazioni di violenza nei confronti delle donne, nell'intercettazione dei disturbi psicologici durante la gravidanza, il puerperio e i primi mesi di vita del neonato per contrastare l'insorgenza della depressione post partum;
- il relativo avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale, con scadenza del termine di quindici giorni per la presentazione delle domande di partecipazione il 16/01/2023;
- entro il suddetto termine di scadenza sono pervenute le domande di partecipazione dei seguenti tre aspiranti :

BRIGNOLI	Michela	n. 14/04/1966
CAMISA	Francesca Giovanna	n. 17/12/1973
CLAVIER	Estelle	n. 16/01/2023

- in data 27/02/2023 l'apposita commissione, individuata nella succitata deliberazione n. 993/2022, ha verificato la regolarità delle domande e il possesso dei requisiti di ammissione richiesti nell'avviso di selezione in capo agli aspiranti, ammettendo la candidata Dott.ssa BRIGNOLI Michela, in possesso di tutti i requisiti richiesti, e non ammettendo i seguenti due aspiranti, privi di uno o più dei requisiti richiesti, Dott.ssa CAMISA Francesca Giovanna e Dott.ssa CLAVIER Estelle;
- con note Prot. n. 14012 e n. 14015 del 01/03/2023 ai due suddetti aspiranti è stata comunicata la non ammissione motivata;
- nella stessa seduta del 27/02/2023 la commissione ha ritenuto la Dott.ssa Brignoli Michela idonea al conferimento dell'incarico libero – professionale in questione, in quanto unico candidato in possesso dei requisiti, senza tuttavia effettuare il colloquio, ma avvalendosi della previsione del "*Regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo*" approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 160 del 27/02/2020, come risulta dal verbale conservato agli atti del competente ufficio amministrativo di questa Azienda;



Ritenuto pertanto di conferire alla Dott.ssa Michela BRIGNOLI (n. 14/04/1966), psicologa iscritta all'Albo dell'Ordine Professionale degli Psicologi, l'incarico di collaborazione libero – professionale ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., presso la SOS Psicologia per lo svolgimento di attività professionali per la realizzazione del progetto di cui alla deliberazione n. 910 del 20/12/2022, volto al potenziamento dell'attività dei consultori familiari, per "garantire interventi psicologici su nuclei familiari in cui siano presenti minori laddove si rilevino situazioni di particolare complessità relativamente alle dinamiche relazionali, con dolorose ricadute sullo sviluppo evolutivo dei figli e con particolare interessamento a situazioni di violenza nei confronti delle donne, nonché interventi psicologici rivolti a casi di disagio psichico in fase perinatale in cui emerga una richiesta di aiuto di carattere psicologico, sia in gravidanza sia nel puerperio, a contrasto con l'insorgenza della depressione post partum", prevedendo un compenso omnicomprendente lordo di Euro 17.397,36 e un impegno orario massimo complessivo di circa 435 ore, da svolgersi in 12 mesi, secondo le modalità precisate nello schema di contratto allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), in cui sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Rilevato che nel caso di specie occorre soddisfare esigenze cui l'Azienda non può far fronte con personale in servizio e tale circostanza è stata preliminarmente accertata;

Visti l'art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., il "*Regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo*" approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 160 del 27/02/2020;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e s.m.i., come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) di dare atto che, relativamente al pubblico avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di collaborazione libero – professionale ex art. 7, c. 6 D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., presso la SOS Psicologia per lo svolgimento di attività professionali per la realizzazione del progetto volto al potenziamento dell'attività dei consultori familiari della ASL VCO, indetto con deliberazione n. 910 del 20/12/2022, sono pervenute complessivamente n. 3 domande di partecipazione e che la commissione, riunitasi in data 27/02/2023, ha ammesso la candidata BRIGNOLI Michela (n. 14/04/1966), in possesso di tutti i requisiti richiesti, e non ha ammesso i restanti due aspiranti, privi di uno o più dei requisiti richiesti, ai quali è stata data motivata comunicazione dell'esclusione;



- 2) di dare atto che l'apposita commissione ha ritenuto la Dott.ssa BRIGNOLI Michela (n. 14/04/1966) idonea al conferimento dell'incarico in questione, come da verbale conservato agli atti;
- 3) di conferire alla Dott.ssa BRIGNOLI Michela (n. 14/04/1966), psicologa abilitata all'esercizio della professione e iscritta all'Albo dell'Ordine Professionale degli Psicologi, l'incarico di collaborazione libero – professionale ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., presso la SOS Psicologia per lo svolgimento di attività professionali per la realizzazione del progetto volto al potenziamento dell'attività dei consultori familiari, per "garantire interventi psicologici su nuclei familiari in cui siano presenti minori, laddove si rilevino situazioni di particolare complessità relativamente alle dinamiche relazionali, con dolorose ricadute sullo sviluppo evolutivo dei figli e con particolare interessamento a situazioni di violenza nei confronti delle donne, nonché interventi psicologici rivolti a casi di disagio psichico in fase perinatale in cui emerga una richiesta di aiuto di carattere psicologico, sia in gravidanza sia nel puerperio, a contrasto con l'insorgenza della depressione post partum", prevedendo un compenso onnicomprensivo lordo di Euro 17.397,36 e un impegno orario massimo complessivo di circa 435 ore, da svolgersi in 12 mesi, secondo le modalità precisate nello schema di contratto allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), in cui sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- 4) di precisare che nella deliberazione n. 993 del 29/12/2022 era stata prevista la spesa di complessivi Euro 17.397,36 da imputarsi per Euro 13.048,02 sul conto 3.10.04.94, - Autorizzazione 92 Sub 1 Conto Economico Esercizio 2023 e per i restanti euro 4.349,34 sul conto Economico 2024, interamente finanziata mediante l'utilizzo dei fondi specificamente a tal fine assegnati dalla Regione Piemonte con DGR n. 6-5270 del 28/06/2022.
- 5) di precisare che l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto instaurato a seguito dell'adozione del presente atto, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità, con un termine di preavviso di trenta giorni;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, in considerazione dell'urgente necessità di acquisire la risorsa in questione.



CONTRATTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO - PROFESSIONALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 993 del 29/12/2022 è stato indetto pubblico avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di collaborazione libero – professionale, ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., a uno psicologo, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Psicologi, con formazione in psicoterapia psicoanalitica acquisita o in corso da almeno tre anni e con i requisiti specifici indicati nell'avviso allegato alla stessa deliberazione, al fine di instaurare un rapporto di collaborazione libero - professionale per 12 mesi con un impegno orario massimo di 435 ore, con un compenso onnicomprensivo lordo di Euro 17.397,36, per lo svolgimento di attività professionali per la realizzazione presso la SOS Psicologia del progetto volto al potenziamento dell'attività dei consultori familiari al fine di garantire interventi psicologici su nuclei familiari con minori che presentano situazioni di particolare complessità relativamente alle dinamiche relazionali, con ricadute sullo sviluppo emotivo dei figli, sulle situazioni di violenza nei confronti delle donne, nonché interventi psicologici rivolti a casi di disagio psichico in fase perinatale in cui emerga una richiesta di aiuto di carattere psicologico, sia in gravidanza sia nel puerperio, a contrasto con l'insorgenza della depressione post partum.
- l'A.S.L. VCO, per le motivazioni esposte nell'atto deliberativo n. del di approvazione del presente contratto, si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Professionista tramite stipulazione di un contratto di lavoro autonomo, ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., concettualmente e normativamente inquadrabile nel contratto di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2222 e ss. codice civile;
- l'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali proprie di una professione c. d. "protetta", ossia prestazioni che possono essere rese solo da soggetti iscritti in apposito "Albo o elenco";
- il professionista, in esito a valutazione, è risultato soggetto dotato di un livello culturale e di un'esperienza tali da porlo in una posizione paritaria (rispetto all'Azienda) nel rapporto economico qui disciplinato.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

Azienda Sanitaria Locale VCO (di seguito denominata "A.S.L."), con sede legale a Omegna, in Via Mazzini n. 117, C. F. e P. I.V.A. n. 00634880033, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Chiara SERPIERI, domiciliato per la carica presso la Sede Legale dell'A.S.L., rappresentato dal Direttore della S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Claudia SALA, nata a Premosello Chiovenda (NO) il 25/01/1962, all'uopo delegata

E



Dott.ssa Michela BRIGNOLI (di seguito denominato "Professionista"), nata il a
, residente a Via n. , Partita IVA n codice fiscale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO

Mediante la stipula del presente contratto, le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero - professionale di prestazione d'opera ex artt. 2222 e ss. codice civile e assumono l'impegno di mantenere ferma tale volontà nella fase di esecuzione contrattuale, impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi artt. 3 e 6.

Art. 2 OGGETTO DEL RAPPORTO

Oggetto del presente contratto sono prestazioni proprie della professione del soggetto iscritto all'Ordine Professionale degli Psicologi da rendersi a favore dell'A.S.L. per la realizzazione presso la presso la SOS Psicologia di un progetto volto al potenziamento dell'attività dei consultori familiari, per "garantire interventi psicologici su nuclei familiari in cui siano presenti minori laddove si rilevino situazioni di particolare complessità relativamente alle dinamiche relazionali, con dolorose ricadute sullo sviluppo evolutivo dei figli e con particolare interessamento a situazioni di violenza nei confronti delle donne, nonché interventi psicologici rivolti a casi di disagio psichico in fase perinatale in cui emerga una richiesta di aiuto di carattere psicologico, sia in gravidanza sia nel puerperio, a contrasto con l'insorgenza della depressione post partum".

Art. 3 AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Professionista non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione, né professionale né organizzativa, da parte dell'A.S.L. Al proposito, si stabilisce inderogabilmente quanto segue:

- è esclusa l'instaurazione di un rapporto d'impiego di natura subordinata;
- la prestazione dovrà essere eseguita personalmente dal Professionista, che non potrà avvalersi di sostituti;
- il Professionista svolgerà l'attività in autonomia e l'A.S.L. si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto da parte del Professionista;
- l'A.S.L. potrà solo emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero - professionale del Professionista con la propria organizzazione interna. In ogni caso tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione, senza possibilità di incidere sull'autonoma determinazione del Professionista, sui modi e i tempi di esecuzione della prestazione;
- ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa presso le strutture aziendali



dell'A.S.L. e compatibilmente con l'organizzazione interna di quest'ultima. A tal proposito, l'A.S.L. designa, quale soggetto incaricato di "gestire" tale coordinamento, il Dott. Antonio FILIBERTI, Responsabile SOS Psicologia, che fungerà da "Referente operativo", ossia responsabile della vigilanza sulla regolare esecuzione del presente contratto. Il Professionista non è tenuto ad alcun vincolo di orario; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale di cui sopra, rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali;

- la presenza del Professionista presso le strutture dell'A.S.L. e il collegamento funzionale con operatori dipendenti di quest'ultima non integrano un "inserimento" del Professionista nella organizzazione dell'A.S.L.; ciò in quanto il Professionista espleta la propria prestazione con autonomia professionale e conseguente assunzione di responsabilità personale e diretta. Il collegamento funzionale con gli operatori dell'A.S.L. si configura, quindi, come condizione indispensabile per l'esecuzione del contratto da parte del Professionista, contratto che non può avere utile esecuzione ove il Professionista non coordini la propria attività con l'organizzazione dell'A.S.L.;
- il Professionista dovrà sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Un eventuale giudizio di non idoneità o di idoneità con limitazioni è condizione risolutiva del presente contratto.

Art. 4 DURATA

Il presente contratto ha validità e durata di 12 mesi dal Marzo 2023 al Marzo 2024.

E' fatta salva la facoltà di disdetta anticipata che ciascuna delle parti potrà dare all'altra mediante invio di comunicazione con Racc. A/R. in qualsiasi momento con un preavviso di trenta giorni.

Nell'ipotesi di interruzione del rapporto, le parti concordano che si applichi comunque l'art. 2237 codice civile e non l'art. 2227 codice civile, in relazione allo stato di raggiungimento dell'obiettivo, al momento dell'effettiva interruzione della prestazione.

Art. 5 COMPENSO

L'A.S.L. si impegna a corrispondere al Professionista per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto un compenso massimo omnicomprendivo lordo di Euro 17.397,36 per il periodo previsto, con un impegno orario massimo complessivo di circa 435 ore.

Tale compenso si intende remunerativo sia della prestazione resa dal Professionista sia delle spese (generali e speciali) da quest'ultimo sostenute per rendere la prestazione.

Il pagamento del compenso verrà effettuato a seguito di presentazione da parte del Professionista agli uffici competenti, entro il 5 di ogni mese successivo a quello di riferimento (pena il ritardato pagamento dell'attività svolta), di regolare fattura elettronica relativa alle prestazioni effettuate correlata agli obiettivi mensili concordati con il "Referente operativo" individuato nel presente disciplinare, a seguito di verifica del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni, mediante acquisizione di dichiarazione del responsabile della vigilanza sulla regolare esecuzione del contratto, attestante la



valutazione positiva sull'attività effettivamente svolta.

Art. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (artt. 2229 e ss. codice civile).

Il Professionista si impegna a comunicare immediatamente all'A.S.L. ogni comportamento del "Referente operativo" o di altri soggetti dell'A.S.L., che venga ad incidere, direttamente o indirettamente, sull'autonomia di cui all'art. 3.

Si richiama l'attenzione del Professionista sulla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., e in materia di privacy, della quale il Professionista viene informato mediante consegna di apposita documentazione, che si impegna a rispettare e ad attuare.

Il Professionista è autorizzato a svolgere le operazioni di trattamento dei dati personali per il proprio ambito di competenza, secondo le indicazioni impartite dal titolare del trattamento, sulla base della normativa e del Regolamento sulla privacy vigente.

Il Professionista si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'A.S.L. VCO, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento U.E. 679/2016.

Il Professionista autorizza altresì l'A.S.L. a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali per l'erogazione dei compensi e per ogni adempimento di legge connesso con il presente contratto (in particolare, quelli in tema di trasparenza), come da apposito modulo di cui viene consegnata copia.

Ai sensi della normativa succitata, l'A.S.L. VCO rende noto che i dati che verranno comunicati dal Professionista per la stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute al Professionista le facoltà di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 196/2003.

Il Professionista è tenuto nei confronti dell'A.S.L. alla scrupolosa osservanza sia del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (D.P.R. n. 62/2013) sia del Codice di comportamento dell'A.S.L. VCO adottato con deliberazione n. 162/2018 (di cui vengono consegnate copie). Qualora nel corso del rapporto professionale venisse accertata da parte dell'A.S.L. la violazione delle regole di condotta evidenziate nel codice di comportamento sopra richiamato, l'A.S.L. potrà procedere, mediante invio di comunicazione con Racc. A/R, alla risoluzione del rapporto di collaborazione instaurato, senza obbligo di preavviso.

Il Professionista inoltre deve ottemperare a quanto disposto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: in particolare, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'A.S.L., tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'incarico, e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto dichiarato.

L'A.S.L. dà atto che tutti gli oneri assicurativi, compresi quelli per i rischi di infortunio sul lavoro, ivi inclusi anche quelli "in itinere", sono a carico del Professionista, il quale dovrà produrre preventivamente copia di assicurazione R.C. – colpa grave, nonché polizza personale infortuni/malattie professionali, in corso di validità, sollevando l'A.S.L. da ogni



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

responsabilità in caso di infortunio imputabile all'esecuzione delle attività previste nel presente contratto. Egli utilizzerà propri beni strumentali (pc portatile, automezzo, cellulare, ecc.) di supporto allo svolgimento delle prestazioni professionali.

**Art. 7
FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Verbania.

**Art. 8
BOLLO E REGISTRAZIONE**

Il presente contratto rientra nella previsione di cui all'art. 5, c. 2 D.P.R. n. 131/1986 e pertanto è soggetto a registrazione in caso d'uso (Tariffa – Parte II, art. 1, c. 1, lett. b) e, ove ricorra registrazione, con applicazione di imposta in misura fissa ex art. 40 D.P.R. n. 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto.

Omegna,

Dott.ssa Michela BRIGNOLI

**Su delega del Direttore Generale
Il Direttore S.O.C.
Gestione Personale e Relazioni Sindacali
(Dott.ssa Claudia SALA)**